



36 18 Reg. Circolar

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Il Capo Dipartimento Reggente

All.: 1

Ai Signori

Presidente della Corte di cassazione
Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo
Presidenti delle Corti d'appello
Procuratori generali della Repubblica
Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Procuratori della Repubblica per i minorenni
Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Presidenti dei Tribunali ordinari
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari

OGGETTO: Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Adempimenti relativi alla nomina del responsabile della protezione dei dati.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota prot. n. 21611 del 27 giugno 2018 a firma del Capo di Gabinetto.

Cordiali saluti.

V. In Cagliari, addì 2 9 61U. 2018

Il Dirigente Amm.vo Franca Arru IL CAPO DEL DIPARTIMENTO REGGENTE

Barbara Kabbrini

- 2 LUG, 2018

Vo in Cagliari IL PROCURATORE GENERALE



## Ministero della Giustinia

## GABINETTO DEL MINISTRO



m\_dg.GAB.27/06/2018.0021611.U

Al Primo Presidente della Corte di Cassazione Al Procuratore Generale della Corte di Cassazione

E p.c. Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Adempimenti relativi alla nomina del responsabile della protezione dei dati.

Con note n. 11715 del 21 giugno 2018 e n. 17593 del 25 giugno 2018 gli Uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alla nomina del responsabile della protezione dei dati (d'ora in poi RPD), in particolare se debbano procedere in autonomia alla nomina di detta figura oppure se questo Ministero intenda nominare un unico RDP per l'intero territorio nazionale.

Questo Ministero ha approfondito, nel corso di alcune recenti riunioni, la problematica comune alle missive sopra indicate.

La riflessione ha preso le mosse dall'articolo 4 del regolamento che individua come titolare del trattamento «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali».

Il Ministero della giustizia, quindi, è il soggetto che ricopre la funzione di titolare del trattamento dei dati oggetto di lavorazione nei diversi uffici centrali e periferici.

Particolare, però, è la situazione degli uffici giudiziari che hanno una composita natura anche sotto il profilo del trattamento dei dati.

In proposito, la normativa nazionale di dettaglio che possa rendere più esplicita la situazione degli uffici giudiziari non è stata ancora emanata.

Tuttavia, poiché al Ministro della giustizia compete l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, tutti i dati trattati relativi all'attività amministrativa svolta negli uffici giudiziari dovrebbero rientrare nella titolarità di questa Amministrazione.

Altro è a dirsi, invece, per i dati giudiziari, la cui titolarità, in forza della richiamata previsione dell'articolo 4, appartiene all'ufficio giudiziario.

Per quanto concerne la nomina del RPD, è intenzione di questa Amministrazione, quale esclusivo titolare dei dati trattati anche negli uffici periferici, di nominarne uno unico a livello nazionale, che quindi opererà anche per la protezione dei dati amministrativi trattati presso gli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda i dati giudiziari, la nomina del RPD non è necessaria per le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali [articolo 37, par. 1, lett. a), del regolamento], tranne che per l'ipotesi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 51 del 2018 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/680.

Residuano, quindi, i trattamenti di dati giudiziari, operati dagli uffici, non effettuati nell'esercizio di funzioni giurisdizionali.

Per tale attività residuale l'ufficio giudiziario dovrebbe procedere alla nomina di un autonomo RPD: tuttavia, sia per motivi legati alle difficoltà che potrebbero insorgere nella qualificazione della natura del dato trattato, sia per motivi legati alla difficoltà pratica degli uffici di reperire l'idonea professionalità interna o le risorse necessarie per la nomina di RPD esterno all'Amministrazione, appare evidente che la soluzione potrebbe essere ricercata nell'applicazione dell'articolo 37, par. 3, del regolamento che prevede la facoltà delle amministrazioni pubbliche di designare un unico RPD per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

Questo Ministero è in fase di ricerca della professionalità interna adeguata allo svolgimento dell'incarico ed appena sarà reperita si provvederà a darne comunicazione a tutti gli uffici.

Nel frattempo, si è già provveduto alla predisposizione della struttura di supporto ai sensi dell'articolo 38, par. 2, del regolamento.

Tenuto conto che le problematiche esposte dagli Uffici in indirizzo sono state sollecitate anche da altri uffici giudiziari, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, che legge per conoscenza, provvederà a dare diffusione alla presente nota presso tutti gli uffici giudiziari.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto
Klisabetta Cesqui